

## REGOLAMENTO (CE) N. 1557/2000 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 13 e 21, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(3)</sup> prevede che non sia richiesto alcun titolo per i prodotti i cui quantitativi non superino quelli che figurano nell'allegato III; tale impostazione rende necessario, per motivi di coerenza, modificare il riferimento al regime specifico di esenzione dall'obbligo di presentazione del titolo di esportazione, previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni d'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli <sup>(4)</sup>.
- (2) Il pagamento della restituzione è di norma subordinato alla presentazione di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione il giorno di presentazione della domanda di titolo; ciò implica che non si presenti più la situazione contemplata dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 in cui per la determinazione del tasso della restituzione devono essere prese in considerazione due date; occorre pertanto sopprimere tale disposizione.
- (3) È opportuno precisare che le misure di controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/1999 non si applicano alle consegne per l'approvvigionamento e altre destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 stabilisce che per il rifornimento e altre destinazioni particolari assimilate ad un'esportazione non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo; tenuto conto del fatto che per tali operazioni le nuove disposizioni del regolamento (CE) n.

1291/2000 non prevedono più la fissazione anticipata della restituzione, occorre adeguare in tal senso l'articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 800/1999.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato nel modo seguente:

- 1) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, è sostituito dal testo seguente:
 

«— Quando i quantitativi esportati per dichiarazione di esportazione sono inferiori o uguali a quelli che figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1291/2000.»
- 2) Il testo dell'articolo 14, paragrafo 2, è soppresso.
- 3) Il testo dell'articolo 36, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente:
 

«4. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 7, non si applicano alle consegne di cui al presente articolo. Tuttavia gli Stati membri possono prendere opportune disposizioni per permettere il controllo dei prodotti.»
- 4) L'articolo 37 è modificato come segue:
  - a) al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:
 

«Per i prodotti imbarcati mensilmente alle condizioni previste dal presente articolo, il giorno preso in considerazione per determinare il tasso della restituzione è l'ultimo giorno del mese.»
  - b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
 

«3. Se la restituzione è determinata in base a gara, il titolo dev'essere valido l'ultimo giorno del mese.»

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia l'articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dal 1° ottobre 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.